

Comune di Gambellara

Provincia di Vicenza

**Regolamento per l'applicazione della tassa
sui rifiuti (TARI)**

**Approvato con
deliberazione del
Consiglio comunale
n. 31 del 23.6.2021**

INDICE

| | |
|----------------|--|
| Art. 1 | <i>Oggetto del regolamento</i> |
| Art. 2 | <i>Soggetto attivo</i> |
| Art. 3 | <i>Locali ed aree scoperte soggetti alla tassa</i> |
| Art. 4 | <i>Soggetti passivi</i> |
| Art. 5 | <i>Superficie degli immobili</i> |
| Art. 6 | <i>Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti</i> |
| Art. 7 | <i>Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio</i> |
| Art. 8 | <i>Periodi di applicazione della tassa</i> |
| Art. 9 | <i>Classificazione delle utenze domestiche</i> |
| Art. 10 | <i>Classificazione delle utenze non domestiche</i> |
| Art. 11 | <i>Criteri di determinazione delle tariffe</i> |
| Art. 12 | <i>Articolazione della tariffa</i> |
| Art. 13 | <i>Tariffa per le utenze domestiche</i> |
| Art. 14 | <i>Tariffa per le utenze non domestiche</i> |
| Art. 15 | <i>Tributo giornaliero</i> |
| Art. 16 | <i>Riduzione per compostaggio</i> |
| Art. 17 | <i>Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive</i> |
| Art. 18 | <i>Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio</i> |
| Art. 19 | <i>Ulteriori agevolazioni</i> |
| Art. 20 | <i>Riduzione della tassa per utenze domestiche con disagio socio-economico</i> |
| Art. 21 | <i>Rifiuti urbani avviati al recupero in modo autonomo</i> |
| Art. 22 | <i>Cumulo di riduzioni e agevolazioni</i> |
| Art. 23 | <i>Versamento della tassa</i> |
| Art. 24 | <i>Dichiarazione</i> |
| Art. 25 | <i>Comunicazione per l'uscita dal servizio pubblico delle utenze non domestiche e comunicazione delle attività agricole connesse</i> |
| Art. 26 | <i>Riscossione</i> |
| Art. 27 | <i>Rimborsi e compensazioni</i> |
| Art. 28 | <i>Importi minimi di versamento e limiti all'accertamento</i> |
| Art. 29 | <i>Verifiche ed accertamenti</i> |
| Art. 30 | <i>Sanzioni ed interessi</i> |
| Art. 31 | <i>Contenzioso</i> |
| Art. 32 | <i>Riscossione coattiva</i> |
| Art. 33 | <i>Funzionario responsabile</i> |
| Art. 34 | <i>Entrata in vigore del regolamento</i> |
| Art. 35 | <i>Trattamento dei dati personali</i> |
| Art. 36 | <i>Clausola di adeguamento</i> |

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52, del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), tesa alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento, in attuazione a quanto previsto dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i..
2. Il presente regolamento è, altresì, conforme alle disposizioni del codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – T.U.A.), in ordine all'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché di tutte le altre categorie di rifiuti, rilevanti ai fini della gestione della TARI. Le previsioni in materia di TARI sono, pertanto, coordinate con quelle in ambito ambientale.
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano i regolamenti comunali compatibili e le disposizioni di legge vigenti in materia.

ART. 2 SOGGETTO ATTIVO

1. Il Comune applica e riscuote la tassa relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

ART. 3 LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI ALLA TASSA

1. Presupposto per l'applicazione della tassa è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) locali, qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da ogni lato verso l'interno con strutture fisse o mobili, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale;
 - b) aree scoperte, tutte le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, nonché gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) aree scoperte operative delle attività economiche, quelle la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, compresi i parcheggi.
3. Sono pertanto assoggettabili alla TARI le aree operative scoperte o parzialmente coperte, possedute, o detenute, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani, da parte delle utenze non domestiche, utilizzate per lo svolgimento dell'attività economica e/o produttiva e che sono effettivamente destinate a tale fine.
4. Il rifiuto è considerato urbano quando simile per natura ai rifiuti previsti dall'allegato L-quater di cui al D.Lgs. n.116/2020, indipendentemente da chi lo produce, posto che le attività non elencate nell'allegato L-quinqies, ma ad esse simili per natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.
5. Sono escluse dalla tassa:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;

b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini;

6. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzioni del tributo.

ART. 4 SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva, la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi, nel corso del medesimo anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

ART. 5 SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

2. La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali con esclusione di quelle parti con altezza minima inferiore a m. 1,50 e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti.

3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq. per colonnina di erogazione.

6. Avvenuta la compiuta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n.147/2013 che prevede l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna la determinazione della superficie assoggettabile alla tassa sarà pari all'80 per cento di quella catastale. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

ART. 6 ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come, a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di tutti i contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete; l'assenza di tali servizi deve risultare da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà effettuata dal proprietario dell'immobile;

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

c) i locali ed aree stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, centrali telefoniche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos, impianti a ciclo chiuso e simili;

d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori;

e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio e le aree destinate alla sosta gratuita dei veicoli;

h) solai non adattabili ad altri usi, le soffitte ed i sottotetti, i ripostigli e simili limitatamente alla parte di essi con altezza inferiore a 1,50 metri;

i) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;

j) locali ed aree di utenze non domestiche oggetto di procedure concorsuali senza esercizio di attività dimostrata con idonea documentazione anche se ancora allacciate ai pubblici servizi.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

ART. 7

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e *nettamente prevalente (o esclusiva)*, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:

a) le superfici delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile ad eccezione delle superfici ove si producono rifiuti urbani quali aree e locali adibiti alla vendita, deposito, esposizione, degustazione dei prodotti provenienti dalle attività stesse. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza.

- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- c) le superfici delle attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio ad eccezione delle superfici ove si producono rifiuti urbani;
- d) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e dagli altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento dei fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- e) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Rimangono invece soggette al tributo nell'ambito delle precisate strutture sanitarie, le sale d'aspetto, gli uffici, i magazzini ed i locali ad uso di deposito, le cucine ed i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali ed in genere tutti i locali e le aree non escluse dalla applicazione della tariffa.
3. La parte di superficie dei magazzini di materie prime e di merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali e delle aree scoperte, funzionalmente ed esclusivamente collegata ai locali ove siano insediati macchinari la cui lavorazione genera rifiuti speciali è detratta dalla superficie oggetto di tassazione, fermo restando l'assoggettamento delle superfici destinate allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati.
4. Il magazzino è considerato funzionalmente collegato se è ubicato nello stesso comune ove ha sede l'attività industriale e/o artigianale. Sono considerati esclusivamente collegati i magazzini che costituiscono unità locale di soggetti che svolgono a titolo principale attività industriale e/o artigianale di produzione di beni.
5. Nelle ipotesi in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani e di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, e pertanto non sia possibile delimitare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate:

| Attività | % detassazione sulla superficie |
|-------------------------------------|--|
| Autocarrozzerie | 30% |
| Autofficine per riparazione veicoli | 30% |
| Autofficine di elettrauto | 30% |
| Verniciatura | 30% |
| Galvanotecnici | 30% |

6. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella dichiarazione di cui all'art.24 le superfici produttive di rifiuti speciali e fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio: contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati...).

ART. 8 PERIODI DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, e/o dei componenti il nucleo familiare che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini previsti dalla normativa vigente, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

ART. 9 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificate tenendo conto del numero di componenti e della potenziale produzione dei rifiuti. Il numero dei componenti del nucleo familiare e dei conviventi è quello risultante alla data del 1 gennaio di ciascun anno. Per i nuclei sorti successivamente a tale data si fa riferimento al numero di componenti alla data d'inizio dell'utenza.

2. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare e dei conviventi il Comune fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel Comune, mentre, per quelle non residenti, è fatto obbligo all'utente di denunciare le generalità di tutti i componenti il nucleo familiare o dei conviventi.

3. Per le abitazioni occupate da persone anagraficamente non residenti nel Comune, nel caso in cui il dato non possa essere rilevato dalla relativa denuncia di occupazione locali, e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da persone non residenti, il numero degli occupanti è determinato convenzionalmente in rapporto alla superficie dei locali come specificato dalla sotto specificata tabella, che riporta i parametri indicati dall'articolo 9 della legge della Regione Veneto 2/04/1996, n.10, salvo esibizione di idonea documentazione attestante la reale composizione del nucleo familiare nel Comune di residenza:

| Superficie Mq. | Numero convenzionale occupanti |
|--|---------------------------------------|
| Fino a 46 metri quadrati | 1 |
| Superiore a 46 fino a 60 metri quadrati | 2 |
| Superiore a 60 fino a 70 metri quadrati | 3 |
| Superiore a 70 metri quadrati fino a 85 metri quadrati | 4 |
| Superiore a 85 fino a 110 metri quadrati | 5 |
| Superiore a 110 metri quadrati | 6 |

Alla medesima tabella verrà fatto riferimento per le utenze che non presenteranno la dovuta denuncia .

4. E' fatta comunque salva la possibilità per il soggetto passivo di documentare l'eventuale minor numero di componenti il nucleo che utilizza l'immobile ed è fatto obbligo allo stesso di dichiarare l'eventuale maggior numero degli stessi.

5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

6. Alle abitazioni tenute a disposizione dal proprietario ed effettivamente utilizzabili in quanto allacciate agli impianti o arredate, verrà associato un numero di occupanti secondo il seguente criterio: pari ad un componente sia per la parte fissa che per la parte variabile.

ART. 10

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività di cui alla predetta Tabella viene di regola effettuato sulla base, in ordine di priorità:
 - della classificazione delle attività risultanti dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività;
 - della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie;
 - di quanto denunciato ai fini IVA.In mancanza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

ART. 11

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. ed è liquidata su base giornaliera. Le tariffe sono determinate dal Consiglio comunale entro i termini di legge.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolta, tenuto conto dei criteri stabiliti dal D.P.R. n. 158/1999, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i., e devono assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma 660.
3. Le tariffe sono determinate dal Consiglio comunale entro i termini di legge sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani risultanti dal PEF grezzo, come integrato, in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA. Al fine della determinazione delle tariffe TARI, oltre all'ammontare del citato PEF integrato, occorre considerare anche le cosiddette componenti a valle del PEF, come definite dalla medesima deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i..
4. In relazione al punto precedente, le entrate riscosse a titolo di recupero dell'evasione costituiscono una componente a valle del PEF, da detrarre al medesimo, al netto dei compensi eventualmente erogati ai dipendenti e degli aggi versati ad eventuali affidatari del servizio di accertamento.
5. Alle tariffe è aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

ART. 12
ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. Le tariffe si compongono di una quota variabile, rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, ed una quota fissa, relativa alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise in base ai componenti del nucleo familiare e quelle non domestiche in categorie omogenee di attività sulla base del rifiuto prodotto.
3. A decorrere dal 2020, le utenze relative agli studi professionali vengono assegnate alla categoria 12, unitamente alle banche, in luogo della categoria 11, indicata dal D.P.R. n. 158/1999.

ART. 13
TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella deliberazione tariffaria.

ART. 14
TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

ART. 15
TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica la tassa in base a tariffa giornaliera, salvo quanto previsto per il canone unico patrimoniale relativo alle occupazioni temporanee in aree mercatali.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale della tassa.
3. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e maggiorandola del 50%.

4. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
5. I giorni di effettiva occupazione sono determinati sulla base di comunicazioni rilasciate dal Servizio comunale competente per le corrispondenti autorizzazioni o concessioni.
6. Per gli spettacoli viaggianti e le occupazioni di breve durata (fino a 30 giorni), la riscossione della tassa va effettuata in via anticipata.
7. Per le occupazioni abusive la tassa giornaliera è recuperata, con sanzioni ed interessi.
8. Alla tassa giornaliera sui rifiuti si applicano, per quanto non previsto dal presente articolo ed in quanto compatibili, le disposizioni della tassa annuale.

ART. 16

RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO

1. Alle utenze domestiche, che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, si applica una riduzione del 15% della parte variabile della tariffa.
2. La riduzione spetta dalla data di presentazione della relativa istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo, specificandone le modalità. L'utenza che usufruisce della riduzione di cui al presente comma non può conferire al sistema comunale il rifiuto umido.
3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 17

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La riduzione di cui al presente articolo si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
4. La riduzione di cui al presente articolo cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 18

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 30% per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento;
2. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

ART. 19 ULTERIORI AGEVOLAZIONI

1. Nel caso di produzione di rifiuti urbani, i complessi, siti in ambito agricolo, a carattere turistico-sociale connessi ad attività agrituristiche vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione) applicando un abbattimento della tariffa nella misura del 40%.
2. Per le categorie 22 “Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, birrerie”, 24 “Bar, caffè, pasticceria” e 27 “Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizze al taglio” viene applicato un abbattimento della tariffa nella misura del 20% al fine di ridurre le differenze esistenti tra le categorie produttive.
3. Ulteriori forme di agevolazioni possono essere fissate annualmente in Consiglio comunale con la manovra tariffaria dell’anno di competenza, purchè adeguatamente finanziate.
4. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
5. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

ART. 20 RIDUZIONE DELLA TASSA PER UTENZE DOMESTICHE CON DISAGIO SOCIO- ECONOMICO

1. E’ istituito un fondo nel bilancio di previsione a tutela dei soggetti che versano in particolari situazioni di disagio socio-economico finanziato da risorse derivanti dalla fiscalità generale e dunque a carico del bilancio comunale.
Tale fondo viene destinato, nella percentuale del 50%, al finanziamento della riduzione del 50% del tributo per i nuclei familiari al cui interno vi sia una persona la cui autosufficienza sia compromessa al punto da essere riconosciuta in condizione di handicap in stato di gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5/02/1992, n. 104, qualora l’indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare (ISEE ordinario) sia inferiore a € 10.000,00, annualmente adeguato all’indice ISTAT FOI.
2. Il competente ufficio provvederà a stilare una graduatoria delle richieste in ordine di ISEE crescente. Accederanno alla riduzione i nuclei familiari secondo l’ordine di graduatoria, fino a concorrenza del fondo.
3. Il medesimo fondo è destinato, per il 50%, alla riduzione del 50% del tributo per i nuclei familiari in condizione di accertato disagio socio-economico.
Il bisogno socio-economico è riconosciuto in presenza dei seguenti elementi:
 - **ECONOMICI**: indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare inferiore a quanto richiesto per il bonus sociale Sgate.
 - **SOCIALI**: una o più situazioni particolari di disagio quali: perdita di lavoro di uno o più componenti del nucleo, numerosità del nucleo familiare in presenza di almeno 3 minori, presenza di soggetti svantaggiati.
4. Il competente ufficio provvederà a formare una graduatoria delle richieste in ordine di ISEE crescente. Accederanno alla riduzione i nuclei familiari in ordine di graduatoria, fino a concorrenza del fondo.
5. In caso di eccesso della disponibilità del fondo destinato a finanziare la riduzione delle tariffe di una delle due categorie di beneficiari previste, le risorse eccedenti saranno utilizzate per incrementare la parte del fondo destinata a finanziare l’altra categoria di beneficiari.

ART. 21

RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RECUPERO IN MODO AUTONOMO

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, presentando la dichiarazione, in conformità alle indicazioni di cui all'articolo 24, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale previa presentazione di ulteriore dichiarazione per la richiesta di ritornare ad avvalersi del servizio pubblico.
4. Alle utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico parte dei propri rifiuti urbani, avviandoli al recupero, verrà riconosciuta una riduzione della parte variabile della tassa.
5. La riduzione fruibile è pari al rapporto tra la quantità documentata di rifiuti avviati al recupero - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - e la produzione potenziale prevista dal D.P.R. n. 158/1999, riferita alla categoria dell'utenza non domestica (Kd massimo parte variabile).
6. La riduzione deve essere richiesta annualmente entro il 31 marzo dell'anno successivo, a pena di inammissibilità del diritto all'agevolazione, allegando apposita dichiarazione attestanti la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì essere allegati:
 - copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193, del D.Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al recupero, debitamente controfirmati dal destinatario autorizzato al riciclo;
 - copie delle fatture con indicazione delle descrizioni dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento;
 - copie dei contratti con ditte specializzate (necessarie per verificare che il produttore si avvalga di ditte specializzate);
 - copia MUD.
7. La riduzione disciplinata dal presente articolo verrà calcolata a consuntivo, mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale maggior tributo pagato nel caso di incapienza, a patto che il contribuente sia in regola con i pagamenti del tributo.

ART. 22

CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Qualora alla stessa utenza si rendessero contestualmente applicabili più riduzioni o agevolazioni, ne sarà applicata una soltanto, quella più favorevole al contribuente.

ART. 23

VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il versamento della tassa è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997, ovvero tramite la piattaforma dei pagamenti di PagoPA e delle altre modalità previste dalla normativa vigente.
2. Il pagamento dell'importo dovuto è effettuato in due rate.
3. Fino all'approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento è facoltà dell'amministrazione provvedere alla liquidazione di un acconto sulla base delle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.
4. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di appositi avvisi di pagamento, contenenti l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali ed aree su cui è applicata la tassa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le relative scadenze, ovvero l'importo dovuto per il pagamento in un'unica soluzione.

ART. 24 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione relativa alla TARI entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di assoggettamento del tributo siano rimaste invariate. In caso contrario, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro i termini previsti dalla normativa vigente.
3. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni e riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
4. Ai fini della presentazione della dichiarazione TARI restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini della TARSU, della TARES, in quanto compatibili.
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle **utenze domestiche** deve contenere:
 - per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) del dichiarante e il numero dei soggetti occupanti l'utenza completi di dati anagrafici;
 - per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza completi di dati anagrafici;
 - l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, ed i relativi dati catastali.
 - la superficie e la destinazione d'uso dei locali;
 - la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle **utenze non domestiche** deve contenere:
 - i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree operative;

- la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
 - la superficie nella quale si producono contestualmente rifiuti urbani e rifiuti speciali.
7. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., PEC, posta elettronica, allegando fotocopia del documento di identità. In caso di spedizione, fa fede la data di invio.
8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di subentro o di cessazione entro il 30 giugno dell'anno successivo all'evento.

ART. 25

COMUNICAZIONE PER L'USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO DELLE UTENZE NON DOMESTICHE E COMUNICAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRICOLE CONNESSE

1. La dichiarazione delle utenze non domestiche che chiedono di non volersi avvalere del servizio pubblico, ai sensi del precedente articolo 21, deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello in cui intende uscire dal servizio pubblico.
2. Per il solo anno 2021, la dichiarazione di cui al precedente comma, deve essere presentata entro il 31 maggio 2021, per uscire dal servizio pubblico a decorrere dal 1° gennaio 2022.
3. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni della tassa o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e gli effetti si producono a decorrere dall'anno successivo a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti del tributo. La presentazione per richiedere agevolazioni deve essere presentata a pena di decadenza del beneficio del diritto all'agevolazione medesima.
4. Ai fini dell'applicazione della tassa, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati precedentemente dichiarati. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.
5. Le utenze non domestiche che svolgono attività connesse all'attività agricola, quali gli agriturismo e le aree e locali adibiti alla vendita, deposito, esposizione, degustazione dei prodotti provenienti dalle attività stessa, che producono rifiuti analoghi a quelli delle utenze domestiche, possono presentare apposita istanza per avvalersi del servizio con le modalità di cui al precedente articolo 24.
6. Ai fini della presentazione della dichiarazione restano valide le dichiarazioni presentate ai fini della TARSU e della TARES, in quanto compatibili.

ART. 26

RISCOSSIONE

1. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo, maggiorazione e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in rate nel rispetto della normativa vigente e stabilite in apposito provvedimento.
2. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune nelle forme stabilite dalla normativa vigente.

3. Nel caso di mancato pagamento dell'avviso bonario il Comune notifica, anche tramite raccomandata AR o PEC, un sollecito contenente le somme da versare in una unica rata aumentate delle spese di notifica, fissando un termine per il pagamento con l'avvertimento che, in caso di inadempimento, si procederà all'emissione dell'avviso di accertamento esecutivo, con sanzioni ed interessi, entro i termini decadenziali stabiliti dalla normativa di tempo in tempo vigente.

ART. 27

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il contribuente può richiedere istanza di rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, con corresponsione degli interessi al tasso legale.
3. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente essere compensate con gli importi da lui dovuti al Comune per la tipologia di tributo per la quale è richiesto il rimborso.
4. Non si procederà al rimborso o alla compensazione di somme inferiori ad euro 10,00.

ART. 28

IMPORTI MINIMI DI VERSAMENTO E LIMITI ALL'ACCERTAMENTO

1. Il versamento non deve essere eseguito quando l'imposta annuale complessivamente dovuta è inferiore a 10,00 euro. La tassa giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazione non continuativa facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuta se di importo uguale o inferiore ad euro 3,00.
2. L'importo complessivo del tributo dovuto è arrotondato all'euro, ai sensi dell'art. 1, comma 66 della legge n. 296/2006.
3. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva se l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni, è inferiore ad € 10,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 29

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'Ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. n. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;

- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con i quali può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all’ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l’uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all’esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell’attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l’80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. n. 138/1998, in base al disposto dell’art. 1, comma 646, della L. n. 147/2013.

4. Qualora l’utente non proceda, entro i termini previsti, all’inoltro della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione, il Comune, per tutte le notizie, informazioni ed atti di sua competenza che modifichino la banca dati, anche incidendo sull’applicazione del tributo, attiva immediatamente la procedura per la modifica d’ufficio, al fine di garantire una banca dati costantemente aggiornata, procedendo secondo le indicazioni di principio di cui alla tabella sotto riportata, che reca il quadro esemplificativo delle operazioni più ricorrenti.

| Quadro esemplificativo delle variazioni d’ufficio più ricorrenti | | |
|---|---|--|
| Tipologia informazione | Casistica | Termini della modifica |
| Decesso/Emigrato | Titolare del tributo con casa in affitto con almeno due occupanti | Il tributo viene intestato ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia (intestatarario) ed aggiornato il numero dei componenti |
| Decesso/Emigrato | Titolare del tributo con casa in affitto con un solo occupante | Il tributo viene intestato al proprietario dell’immobile come immobile a disposizione |
| Decesso/Emigrato | Titolare del tributo con casa in proprietà con almeno due occupanti | Il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario o ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia ed aggiornato il numero dei componenti |
| Decesso | Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante | Il tributo viene intestato “agli eredi di ……” in attesa che gli stessi vengano definiti come casa a disposizione |
| Emigrato | Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante | Il tributo rimane intestato alla stessa persona come casa a disposizione |
| Decesso/Emigrato | Non titolare del tributo | Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare |
| Decesso | Titolare del tributo in qualità di proprietario nei casi previsti dal Reg. comunale | Il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario ovvero viene intestato “agli eredi di ……” in attesa che gli stessi vengano definiti |
| Decesso | Titolare del tributo di attività non domestica | Trascorso il tempo utile per la comunicazione di parte viene trasmesso un sollecito affinché si provveda alla variazione |
| Nascita | Tutti i casi di utenze domestiche | Viene aggiornato il numero dei |

| | | |
|-------------------------|---|---|
| | | componenti del nucleo familiare |
| Immigrato | Se in casa di proprietà (se nuovo immobile serve recuperare i dati catastali) | Si intesta l'utenza (residenza) e si definisce la composizione del nucleo familiare (con recupero di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile) |
| | Se in casa in affitto (normale) | Si intesta l'utenza del luogo in cui è dichiarata la residenza e si definisce la composizione del nucleo familiare (con recupero di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile) |
| Variazioni di residenza | In via generale | Modifica e aggiornamento dei ruoli sia sulla provenienza sia sulla destinazione |

5. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. n. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese.

6. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene secondo le modalità stabilite dalla legge, di tempo in tempo vigenti.

7. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 30 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze, viene irrogata la sanzione stabilita dall'art. 13 del decreto legislativo n. 471/1997.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario inviato al contribuente per richiedere dati e notizie entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di € 100,00.

5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

6. Sulle somme dovute a titolo di tributo a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

ART. 31 CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

ART. 32 RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 10, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

ART. 33 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. n. 147/2013, la Giunta comunale designa il funzionario responsabile del tributo, a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 34 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2021, fatte salve le successive modifiche ed integrazioni che avranno effetto retroattivo con decorrenza al 1° gennaio dell'anno di riferimento, a condizione che siano rispettate le modalità ed i termini per l'approvazione del bilancio di previsione nonché la prevista pubblicazione sul sito del MEF secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 15, D.L. n. 201/2011 come sostituito dall'art. 15 bis del D.L. n. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento e/o divenuto successivamente incompatibile, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

ART. 35 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine della gestione della TARI sono trattati nel rispetto dell'art. 13, del regolamento europeo n. 679/2016, denominato "Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali" (GDPR).

ART. 36 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse, alla data di approvazione del presente atto.

ALLEGATO A

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie.

| Categorie di attività | |
|-----------------------|---|
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto |
| 2 | Cinematografi e teatri |
| 3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta |
| 4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi |
| 5 | Stabilimenti balneari |
| 6 | Esposizioni, autosaloni |
| 7 | Alberghi con ristorante |
| 8 | Alberghi senza ristorante |
| 9 | Case di cura e riposo |
| 10 | Ospedale |
| 11 | Uffici, agenzie |
| 12 | Banche ed istituti di credito e studi professionali |
| 13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli |
| 14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze |
| 15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato |
| 16 | Banchi di mercato beni durevoli |
| 17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista |
| 18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista |
| 19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto |
| 20 | Attività industriali con capannoni di produzione |
| 21 | Attività artigianali di produzione beni specifici |
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie |
| 23 | Mense, birrerie, amburgherie |
| 24 | Bar, caffè, pasticceria |
| 25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari |
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste |
| 27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio |
| 28 | Ipermercati di generi misti |
| 29 | Banchi di mercato genere alimentari |
| 30 | Discoteche, night club |